



SENT. N. 46/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 23850 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

D.V.A., nato a *omissis* il *omissis*, residente a

omissis in Via *omissis* int. 1, cod. fisc.

omissis, rappresentato e difeso nel presente procedimento

dall'Avv. Daniela Mistretta del Foro di Torino, PEC: danielamistretta@pec.ordineavvocatitorino.it, presso il cui studio sito in Torino, via Grassi, n. 9 ha eletto domicilio.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 13 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale Carlo Alberto Martini, e per il convenuto l'Avvocata Daniela Mistretta, come da

verbale.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 19 ottobre 2023, la Procura contabile ha citato il convenuto in epigrafe indicato, per accertarne la responsabilità amministrativo-contabile e condannarlo al risarcimento per un importo complessivo di euro 195.984,86 a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta (di seguito Ufficio dei Monopoli).

1.1. Il danno erariale contestato sarebbe stato commesso dal sig. D.V.

A., titolare della concessione della ricevitoria per il gioco del lotto

esercitata nell'annessa rivendita di generi di monopolio n. 13, sita a Moncalieri (TO), Via *omissis*, attraverso il mancato riversamento di proventi del

gioco relativi a due settimane contabili, conteggiate dalla società Lottoitalia S.r.l., dal mercoledì al martedì successivo con riversamento ogni giovedì da parte del rivenditore: la prima dal 14 aprile 2021 al 20 aprile 2021 per un importo pari a euro 4.065,47; la seconda dal 21 aprile 2021 al 27 aprile 2021 per un importo pari a euro 191.919,29.

Di tali circostanze la Procura contabile veniva a conoscenza con nota del 05 maggio 2021 dell'Ufficio dei Monopoli.

Detto Ufficio, dopo aver provveduto a intimare il pagamento di dette somme e a sospendere con effetto immediato l'attività, procedeva alla revoca della concessione per la ricevitoria del lotto in parola.

Inoltre, comunicava alla Procura contabile che l'escussione della garanzia non

era andata a buon fine in quanto inesistente, avendo anche l'Istituto di credito

dichiarato di non riconoscere la numerazione, il contenuto, la forma nonché la

firma apposta in calce alla polizza fideiussoria.

Infine, l'Ufficio dei Monopoli procedeva a iscrivere a ruolo l'importo dovuto e

trasmetteva alla Procura la sentenza dell'Ottava Sezione Civile del Tribunale

Ordinario di Torino del 27 dicembre 2022, con la quale il Giudice respingeva

l'opposizione proposta dal signor D.V. avverso l'ingiunzione di

pagamento impugnata, condannandolo al pagamento delle spese.

1.2. A seguito di invio da parte della Procura dell'invito a dedurre, il convenuto

ha depositato deduzioni difensive senza richiedere l'audizione personale.

1.3. La Procura non le ha ritenute idonee a superare la propria tesi accusatoria,

reputando presenti tutti gli elementi della responsabilità contabile in capo al sig.

D.V., per aver omesso il riversamento delle somme a credito per un totale

pari a euro 195.984,86.

Sul punto, richiama la normativa e la copiosa giurisprudenza in base alla quale

il ricevitore o raccoglitore delle giocate del lotto, rivestendo il ruolo di fattivo

compartecipe dell'attività amministrativa di riscossione di entrate destinate allo

Stato, assume la qualifica di agente contabile, ai sensi dell'art. 178 del r.d. 23

maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per

la contabilità generale dello Stato"), con la conseguenza che l'omesso o il minor

riversamento all'Erario delle somme incassate comporta l'assoggettamento alla

disciplina della responsabilità contabile ed alla correlata giurisdizione della

Corte dei conti.

Rimarrebbe pertanto a carico del convenuto l'onere di dimostrare che

l'inadempimento dell'obbligazione su di lui incombente, nella fattispecie

l'omesso riversamento, non gli sarebbe imputabile per insussistenza del nesso causale, per sopravvenienza di caso fortuito o forza maggiore ovvero per mancanza dell'elemento soggettivo.

A parere della Procura, il sig. D.V.A., nelle proprie deduzioni, non avrebbe dato questa prova.

1.4. In particolare, quest'ultimo, già in sede istruttoria, ha sostenuto la propria estraneità in considerazione delle seguenti circostanze cui sarebbe stato costretto da una situazione di difficoltà economica: la sottoscrizione a gennaio 2021 di un contratto preliminare di cessione dell'attività al sig. A.

R.; l'immediato subentro di questi nell'attività e la relativa immediata presa di possesso, di fatto, dei locali, in data 4 gennaio 2021; la stipula di un contratto di assunzione, quale dipendente della medesima tabaccheria, dello stesso R.; la gestione di fatto, senza riversamento del dovuto al promittente, da parte del R., il quale si sarebbe anche sottratto alla stipula del contratto definitivo di cessione d'azienda rendendosi irreperibile; la riammissione in possesso dei locali solo a fine maggio 2021, allorquando il D. V. avrebbe anche avuto modo di riscontrare l'avvenuta asportazione di tutta la merce e degli oggetti originariamente presenti.

In altri termini il sig. D.V. ha dedotto che al momento delle giocate contestate, per quanto appena riportato, non avrebbe avuto la disponibilità della ricevitoria e non sarebbe stato al corrente delle giocate non riversate.

Queste ultime argomentazioni sono le stesse utilizzate dal sig. D.V., sia nelle controdeduzioni all'Ufficio dei Monopoli all'atto della revoca, sia nelle difese rese in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sopra richiamato, e non ritenute valide in entrambe le sedi.

Sostiene inoltre che vi sarebbe stata appropriazione delle vincite da parte di soggetti che sarebbero gli stessi che avrebbero avuto, a tutti gli effetti, in gestione la tabaccheria nel periodo in questione, ovvero tali D.B.F., D.B.A. e M.M.C. Si tratterebbe, a suo dire, di soggetti cui il promissario acquirente sig. R., come precisato meglio in comparsa di costituzione, avrebbe a sua volta dato in gestione l'attività ad insaputa dell'odierno convenuto.

1.5. La Procura contabile ha in ogni caso considerato A.D.V.

direttamente responsabile della corretta gestione della ricevitoria di cui era titolare.

Inoltre, l'aver arbitrariamente affidato la gestione della concessione del servizio del gioco del lotto ad un soggetto estraneo e sconosciuto, privandosi delle disponibilità del locale e abbandonando di fatto il servizio in concessione, esponendosi ai rischi che poi si sarebbero puntualmente verificati, senza alcuna garanzia, senza aver informato l'amministrazione pubblica concedente e senza aver realizzato una regolare cessione d'azienda, non solo denoterebbero, secondo il requirente, una condotta gravemente colposa, ma finirebbero per connotarla in termini dolosi.

Ravvisa, infatti, quanto meno sullo sfondo, il tentativo di simulare una realtà inesistente, con il fine ultimo di depauperare l'erario non riversando le somme delle giocate effettuate.

Al riguardo, la Procura sottolinea anche la tardività con cui sarebbe stata presentata la denuncia all'Autorità Giudiziaria, nonché la circostanza della polizza rilasciata dal convenuto - su delega ad un intermediario che, a sua volta, si sarebbe avvalso di altro intermediario risultato successivamente non

raggiungibile - all'atto della stipula del contratto di concessione, poi risultata inesistente e non riconosciuta dal BANCO BPM S.p.A.

Su quest'ultimo punto, la Procura, trova inconferente l'ulteriore argomentazione difensiva del convenuto volta a sostenere la responsabilità della funzionaria dell'Ufficio dei Monopoli per omesse verifiche sulla garanzia ricevuta. Tanto, atteso che la polizza non appariva *prima facie* contraffatta, ma soprattutto considerato che, eventuali omissioni o carenze di vigilanza in capo alla funzionaria, anche ove dimostrate, non inciderebbero, a suo dire, sulla responsabilità piena del convenuto.

1.5.1. Conclusivamente, la Procura ritiene che il D.V. abbia agito con dolo, o comunque con colpa grave, e che nessuna causa di esclusione della colpevolezza, ovvero caso fortuito o forza maggiore, possa essere invocata.

1.5.2. Sulla quantificazione del danno la Procura ritiene non dimostrata la tesi difensiva della natura fittizia delle somme, basata sulla circostanza per cui le giocate sarebbero state effettuate direttamente dai gestori di fatto della ricevitoria, senza previo incameramento delle giocate.

Insiste, dunque, sulla correttezza della quantificazione operata dall'Ufficio dei Monopoli, dal momento che il danno andrebbe ancorato all'importo delle giocate effettuate nella ricevitoria e non riversate all'Amministrazione, indipendentemente dal soggetto che le avrebbe effettuate, anche per l'impossibilità di risalire in modo certo al soggetto pagatore.

1.6. Pertanto, la Procura contabile chiede la condanna del convenuto al pagamento del danno erariale ingiustamente cagionato all'Amministrazione pari ad euro 195.984,86, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo, corrispondente al mancato

riversamento di proventi del gioco del lotto riscossi nelle settimane contabili

dal 14 aprile 2021 al 20 aprile 2021 e dal 21 aprile 2021 al 27 aprile 2021.

2. Costituendosi nel presente giudizio, il sig. D.V. contesta, in fatto, la ricostruzione dell'atto di citazione e, in diritto, le accuse rivoltegli dalla Procura e le pretese avanzate.

In fatto, la difesa sostiene che la condotta non sarebbe imputabile al convenuto per le seguenti circostanze.

In primo luogo, reitera quanto già rappresentato in sede di deduzioni istruttorie, in ordine ai fatti che avrebbero dovuto portare, a suo dire, a imputare al sig.

R. detta responsabilità, essendo stata in capo a quest'ultimo la gestione della tabaccheria/ricevitoria, in quanto cessionario dell'attività, nonché soggetto regolarmente assunto quale dipendente della medesima.

Quanto al contratto di cessione dell'attività, cui il convenuto sarebbe stato costretto in ragione di una grave situazione di crisi finanziaria, sostiene la difesa che, per quanto non registrato avanti a un Notaio e privo di effetti in relazione alla titolarità della concessione amministrativa, lo stesso avrebbe comunque avuto efficacia fra le parti e pertanto le attività materialmente compiute sarebbero imputabili al cessionario.

Quanto alla qualifica del sig. R. quale dipendente addetto alla vendita e al banco della ricevitoria, per la difesa, tale circostanza varrebbe a qualificarlo come agente contabile, ancorché di "mero fatto".

In secondo luogo, la difesa nella comparsa di costituzione mette maggiormente in evidenza come, a sua insaputa, a fronte della cessione al sig. A.

R., siano stati i sig.ri D.B.F., D.B.A. e

M.M.C. a gestire la tabaccheria a decorrere dal gennaio

del 2021 e dunque anche al momento dell'illecito contabile contestato.

Peraltro, M.V. sarebbe stato anche l'intermediario che

avrebbe favorito la cessione dell'azienda del sig. D.V. al Sig. R.

Di tali circostanze, il convenuto sarebbe venuto a conoscenza solo nel dicembre

del 2022, allorché, essendo stato iscritto nel registro degli indagati in data 13

ottobre 2021 - in relazione a un procedimento penale, oggi archiviato, per fatti

occorsi durante i primi mesi di gestione della tabaccheria ossia nel settembre

2019 - avrebbe acquisito i verbali delle sommarie informazioni rese dal sig. D.

B.F. e dalla sig.ra M.M.C. da cui sarebbe

emersa detta circostanza. E solo successivamente, in data 15 maggio 2023, a

seguito dell'acquisizione dei documenti del presente procedimento per mezzo

del difensore, avrebbe preso atto che sarebbero stati gli stessi sig.ri D.B.

F., D.B.A., M.M.C. e M.

V. ad effettuare le giocate anomale e fittizie e a incassare, o comunque

prenotare, le relative vincite.

Da tutto ciò il convenuto ritiene debba dedursi che, non solo non possa essere

considerato responsabile degli omessi riversamenti delle somme giocate nelle

date dal 17 al 26 aprile 2021, ma, al contrario, che sarebbe stato ignara vittima

dei precitati soggetti che, nutrendo peraltro livore nei propri confronti per fatti

pregressi, avrebbero operato a sua insaputa per addebitargli ogni colpa.

Sostiene ancora il convenuto che nessun addebito gli andrebbe attribuito per il

rilascio della polizza falsa, avendo egli delegato per detto adempimento sempre

il sig. M. Inoltre, non avrebbe mai neppure visionato detta polizza,

che sarebbe stata trasmessa a mezzo *mail* da una presunta società

d'intermediazione direttamente alla funzionaria dell'Ufficio dei Monopoli.

Pertanto, a dire della difesa, non solo l'esistenza di una fideiussione falsa nel caso di specie non potrebbe costituire indice di dolo e colpa grave in capo al sig. D.V., contribuendo al contrario a sostenere la tesi di una truffa realizzata ai danni del medesimo idonea ad integrare il "caso fortuito", ma evidenzierebbe la sussistenza di una concorrente responsabilità in capo alla funzionaria dell'assicurazione che avrebbe omesso qualunque doveroso controllo sulla validità della polizza al momento della ricezione, per essere stata trasmessa via *mail* da persona sconosciuta all'Ufficio.

3. Alla luce dei fatti così rappresentati, il convenuto chiede il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, l'assoluzione del medesimo da ogni addebito.

3.1. Ritiene infatti che se, a tutto concedere, gli si potrebbe rimproverare la cessione della gestione della ricevitoria senza previa informazione e previo consenso dell'Amministrazione concedente, non gli si potrebbe addebitare l'omesso riversamento delle somme delle giocate contestate, risultando il maneggio del relativo denaro imputabile ad altri soggetti.

3.2. In subordine, la responsabilità sarebbe comunque esclusa, a suo dire, dalla causa di "forza maggiore" determinata dalla sussistenza di una fattispecie di reato, ragionevolmente di truffa ex art. 640 c.p., ad opera del terzo cessionario o di chi per esso, che avrebbero reso assolutamente imprevedibile ed inevitabile l'evento costituito dalle giocate anomale e dunque il danno.

3.3. In ulteriore subordine, e solo in via gradata, la difesa chiede di esercitare il potere riduttivo, condannando il sig. D.V. solo per la quota parte di danno direttamente cagionato dal medesimo.

3.4. Contesta anche l'infondatezza nel *quantum* del preteso danno, che sarebbe stato individuato nelle somme relative a giocate fittizie, effettuate dagli stessi

soggetti che avrebbero avuto la disponibilità della ricevitoria e dunque mai riscosse effettivamente; ciò che al più potrebbe costituire voce di danno effettivo e concreto sarebbero, a suo dire, le somme riscosse in relazione alle vincite conseguite alle giocate fittizie, d'importo ben inferiore.

3.5. Ad ogni modo, la difesa contesta anche la quantificazione delle somme pretese, ritenendo che il *file excel* allegato dalla Procura riporterebbe anche alcune voci riferite a giorni non corrispondenti a quelli oggetto di contestazione, nonché voci relative a giocate effettuate presso ricevitorie diverse da quella intestata formalmente al sig. D.V. A suo dire, il documento che dovrebbe rilevare per quantificare le giocate e le vincite sarebbe piuttosto il prospetto giornaliero estratto successivamente dal sig. D.V., da cui si evincerebbero uscite, e dunque vincite, per soli 7.334,84 euro.

3.6. Da ultimo, contesta la richiesta rivalutazione delle somme e anche la quantificazione degli interessi, che ritiene debbano computarsi solo a decorrere dalla data di notifica dell'invito a dedurre.

4. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico ministero richiama tutto quanto riportato nell'atto di citazione, limitandosi a puntualizzare come il convenuto sia stato un agente contabile di diritto che avrebbe violato gli obblighi assunti con la stipula del contratto di concessione, mentre l'eventuale affidamento a soggetti terzi, estranei al rapporto concessorio, non potrebbe rappresentare un'esimente, né potrebbe recidere il nesso causale rispetto al danno erariale provocato.

4.1. In merito alle giocate del lotto ritenute dalla difesa "fittizie", precisa che, per la giurisprudenza contabile, ai fini del mancato riversamento non rileva l'importo riscosso, bensì quello delle somme giocate.

4.2. Si oppone, poi, all'applicazione del potere riduttivo trattandosi di responsabilità restitutoria e, per lo stesso motivo, chiede il versamento degli interessi e della rivalutazione monetaria come richiesti.

4.3. Infine, la Procura si riporta interamente alle conclusioni dell'atto di citazione.

5. La difesa del convenuto segnala che quest'ultima ha depositato, in data 27 febbraio 2024, il decreto di archiviazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino del procedimento penale n. 9303/21, in essere nei confronti del R. a seguito di denuncia-querela sporta dal convenuto D.V. in data 10 maggio 2021, successivamente integrata il 02 luglio 2021, per inadempienze al contratto preliminare di concessione e per il furto dei beni. Ne contesta l'efficacia probatoria, trattandosi di provvedimento mai notificato al D.V. e basato unicamente sulle dichiarazioni di parte del R..

Su sollecitazione del giudice relatore, ricorda come detta archiviazione sia stata motivata dal riconoscimento della natura civilistica delle questioni dedotte nella denuncia-querela, con rimando della soluzione della controversia nella sede sua propria.

Evidenzia in ogni caso la difesa come, a suo parere, quanto emerge dai provvedimenti in sede penale non sarebbe altro che la conferma di quanto dalla stessa sostenuto in questo giudizio, ovvero che il D.V. sarebbe stato vittima di una truffa operata da altri soggetti.

Contesta la sussistenza del dolo, sottolineando come per la cessione non autorizzata della tabaccheria il convenuto si sarebbe fatto assistere legalmente da un avvocato.

Per quanto riguarda l'omesso versamento delle somme giocate, richiama la

	documentazione depositata da cui risulterebbe come D.B. e	
	M. avrebbero ammesso di aver gestito di fatto, insieme al	
	R., la tabaccheria.	
	Insiste nelle conclusioni rese in sede di comparsa di costituzione.	
	6. Il Giudice Relatore, nel corso della pubblica udienza, ha chiesto chiarimenti	
	in merito alle somme che nell’atto difensivo si assumono non corrispondere	
	alle settimane indicate dall’Ufficio dei Monopoli o che sarebbero state	
	prenotate presso altre ricevitorie.	
	In proposito, l’avvocata del convenuto ha confermato la contestazione.	
	Il Pubblico Ministero, in merito a tale profilo, ha sostenuto che la difesa avrebbe	
	confuso la giocata con la prenotazione della vincita, precisando, inoltre, che la	
	quantificazione delle somme non riversate sarebbe stata elaborata sulla base	
	delle ricostruzioni effettuate da parte dell’Ufficio dei Monopoli.	
	7. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità	
	di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere	
	accolta.	
	Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come	
	descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli	
	soggettivi della responsabilità erariale del convenuto, qualificabile quale agente	
	contabile, nei termini di seguito evidenziati.	
	2. Al riguardo occorre in primo luogo ricostruire il quadro normativo di	
	- pag. 12 di 28 -	

riferimento.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 74 del r.d. n. 2440 del 1923 e 178 del r.d. n. 827 del 1924, la figura dell'agente contabile è caratterizzata dal tipico elemento fattuale inerente il maneggio di denaro, valori e beni di pertinenza dell'Ente pubblico e si configura, pertanto, in ogni soggetto che svolga in concreto attività riconducibili al suddetto maneggio, sia di diritto, ossia a seguito di una formale investitura, sia in via di fatto.

Emerge inoltre inequivocabilmente dalle indicate disposizioni che gli agenti contabili rispondono patrimonialmente per la mera differenza tra la quantità di beni o denaro a proprio carico "di diritto" e la quantità realmente esistente "di fatto". Tale differenza comporta la responsabilità dell'agente, la cui colpevolezza si presume e sul quale grava l'onere di dimostrare che tale differenza non è a lui imputabile per caso fortuito o forza maggiore, ovvero per assenza di dolo o colpa grave, come si desume dall'art. 194 del citato r.d. n. 827 del 1924.

Con specifico riferimento al gioco del lotto, occorre fare riferimento alla legge 2 agosto 1982 n. 528, che all'art. 1 statuisce che *"l'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali"*, nonché al d.P.R. n. 303/1990, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge, come modificato dal d.P.R. 16 settembre 1996, n. 560.

L'art. 1 di quest'ultimo regolamento stabilisce che il servizio del lotto può essere *"affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilità e di idoneità tecnica"*.

La gestione del gioco del lotto, quindi, è riservata allo Stato che può gestirla in proprio, ovvero a mezzo di concessionario ed i relativi proventi costituiscono entrate per il pubblico erario, essendo indicati tra le voci di entrata del conto consuntivo statale.

Le giocate sono ricevute nei punti di raccolta e gestite con le modalità descritte dalla legge e, per quanto più interessa ai fini della decisione della causa all'esame, non sussistono dubbi circa la qualificazione del privato addetto alla riscossione di proventi di pertinenza pubblica, derivanti dal gioco del lotto, quale agente contabile (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. III Appello, n. 6/2024; C. conti, Sez. II Appello n. 268/2014; Cass. S.U. n. 14029/2001; di questa Sezione, *ex multis*, n. 202/2021).

Più in particolare, il ricevitore del lotto, avendo maneggio di denaro per la riscossione di incassi di giocate e per il pagamento di vincite ai giocatori (ex art.178 del r.d. n. 827/1924), è un agente della riscossione con obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, ai sensi dell'art.191 del r.d. n. 827/1924, secondo il quale *“Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no rimosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta. Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed alle penalità stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti.”* (cfr. C. conti, Sez. giur. Calabria, n. 210/2023).

In forza delle norme citate il ricevitore del lotto è quindi tenuto a riversare tutte le somme indicate nell'“estratto conto”, al netto di rimborsi ed aggio, che funge da “lista di carico”, ed è assoggettato a responsabilità contabile per le somme

dovute ma non rimosse ai sensi dell'art. 194 r.d. cit., a meno che provi la sussistenza di una causa non imputabile dell'ammanto.

3. Tanto premesso, nella fattispecie all'esame, il sig. D.V.A., all'epoca dei fatti contestati, risultava titolare della concessione della ricevitoria per il gioco del lotto n. *omissis*, da esercitarsi nell'annessa rivendita di generi di monopolio n. 13, sita in Moncalieri (TO), Via *omissis*, quindi rivestiva pacificamente la qualifica di agente contabile, in base alla disciplina sopra ricordata.

Talché, il Collegio ritiene pienamente applicabile anche alla fattispecie all'esame quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile con riferimento alla responsabilità dell'agente contabile, ovvero che l'estremo rigore che la delinea non consente di configurare come esimente l'affidamento riposto nella gestione di altri soggetti estranei al rapporto incardinato con l'agente contabile stesso (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. II Appello, n. 16/2024, nonché, ivi richiamate, Sez. II Appello, n. 335/2019; Sez. Sardegna n. 235/2020, Sez. Lombardia n. 49/2020).

Pertanto, quanto sostenuto dal convenuto in merito alla gestione della ricevitoria da parte di terzi, nella persona del sig. R., ovvero dei signori D.B.F., D.B.A. e M.M.C., anche qualora fosse stata pienamente dimostrata, non avrebbe comunque consentito di recidere il nesso eziologico tra la condotta del ricevitore e il danno erariale provocato, e dunque non sarebbe valso ad escludere la piena responsabilità del sig. D.V., essendo quest'ultimo l'unico intestatario del contratto di concessione della ricevitoria del lotto e quindi l'agente contabile dell'Ufficio dei Monopoli.

Tanto assodato, il Collegio osserva come, in ogni caso, le argomentazioni addotte in questo giudizio dalla difesa del convenuto, al fine di individuare altri agenti contabili responsabili, sarebbero le stesse utilizzate dal D.V., sia nelle controdeduzioni prodotte all'Ufficio dei Monopoli all'atto della revoca, sia nelle difese rese in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sopra richiamato, e ritenute non convincenti già in entrambe le predette sedi.

3.1. In primo luogo, per quanto attiene al sig. R. la posizione di unico agente contabile come configurata dal convenuto è affidata ad elementi di fatto scarni e fra loro contraddittori, che escludono il coinvolgimento del R. rispetto alla fattispecie oggetto di contestazione.

Nessuna rilevanza, infatti, può di per sé attribuirsi al contratto preliminare di cessione dell'attività sottoscritto a gennaio 2021, ma non registrato, e di cui non è stata data alcuna comunicazione all'Ufficio dei Monopoli.

Lo stesso preliminare, inoltre, prevedeva la stipula del definitivo in una data lontana nel tempo, ovvero entro il 21 dicembre 2021, circostanza quest'ultima che priva di ogni valore quanto dal convenuto dichiarato in merito ad una presunta univoca responsabilità del R. circa la mancata tempestiva stipula di detto contratto.

Inoltre, il contratto di assunzione da parte del D.V. dello stesso R. presuppone l'esercizio della medesima attività da parte del primo.

Infine, l'elemento fattuale inerente al maneggio di denaro da parte del sig.

R., da cui deriverebbe la qualifica dello stesso quale agente contabile,

risulta smentito dalle ulteriori argomentazioni dello stesso convenuto in base alle quali sarebbero stati, invece, i signori D.B.F., D.B.

A. e M.M.C., gli effettivi gestori della ricevitoria.

Tuttavia, anche detta circostanza non appare pienamente dimostrata,

emergendo soltanto, incidentalmente, da una dichiarazione, peraltro anteriore

ai fatti di causa, dei signori B.F. e M.M.C. e

riportata in un verbale redatto nell'ambito di sommarie informazioni rese in

relazione a un procedimento penale, oggi archiviato, per fatti occorsi nel

settembre 2019.

Tanto chiarito, resta fermo invece, con valore dirimente ai fini della decisione

della causa in esame, quanto affermato dalla giurisprudenza contabile sopra

richiamata e pienamente applicabile a questa fattispecie, ovvero che la

posizione di altri soggetti che, a dire del convenuto avrebbero avuto in gestione

la tabaccheria nel periodo in questione quali agenti di fatto, anche qualora fosse

stata pienamente dimostrata, non sarebbe valsa ad escludere la responsabilità

dell'agente contabile titolare della concessione, tenuto, in quanto tale,

all'adempimento degli obblighi alla stessa correlati.

4. La condotta antigiuridica del convenuto è dunque ravvisabile nel mancato

riversamento delle somme riscosse entro i termini previsti, relativamente alle

due settimane contabili già in narrativa evidenziate, per l'importo complessivo

di euro 195.984,86.

Si tratta di una palese violazione delle norme che governano il gioco del lotto,

la cui disciplina, come già ricordato, è contenuta nella legge n. 528/1982, nel

d.P.R. n. 303/1990 e nel d.P.R. n. 560/1996. In particolare, il d.P.R. n. 303/1990

detta, al Titolo III, una dettagliata normativa in materia di contabilità, ponendo

precisi obblighi a carico del raccoglitore delle giocate. L'art. 23, comma 1,

stabilisce che *“il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni*

raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto

contenente: a) il numero e l'importo delle giocate; b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite pagate; d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate; e) l'importo netto da versare". L'art. 24 stabilisce che "sulla scorta dell'estratto conto [...] il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato".

Il raccoglitore delle giocate soggiace, inoltre, alle disposizioni dettate dall'art. 191 del r.d. n. 827/1924, ai sensi del quale *"gli agenti contabili della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no rimosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta".*

Detto obbligo - oltre a essere previsto dal d.P.R. n. 303/1990 e dal d.P.R. n. 560/1996 - risulta anche specificamente prescritto dal contratto di concessione stipulato tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il sig. D.V., in data 7 novembre 2019, in base al quale, le settimane contabili rendicontate dalla Società Lottoitalia S.r.l. sono conteggiate dal mercoledì di ogni settimana al martedì della settimana successiva e si fa obbligo al ricevitore di riversare il giovedì il saldo a suo debito.

Dalla documentazione in atti, non risulta alcun riscontro contabile dell'avvenuto riversamento, neanche tardivo, delle somme che si contestano.

Pertanto, già per il solo fatto di non aver dato conto della propria gestione, risulta accertata la condotta antidoverosa del convenuto, quale elemento costitutivo della sua responsabilità erariale, nella specie della responsabilità di

tipo contabile.

Inoltre, lo stesso danno, sotto il profilo causale, risulta essere chiara conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto, consistente nel mancato riversamento delle somme contestate dovute all'erario.

5. Alla luce del disposto di cui all'art. 194 r.d. n. 827 del 1924 e per consolidata giurisprudenza, a differenza della responsabilità amministrativa, ove spetta al pubblico ministero dimostrare il dolo o lo colpa grave del presunto autore del danno all'erario, per la responsabilità contabile, come già accennato, la sussistenza dell'elemento soggettivo, per inversione dell'onere probatorio, si presume, gravando sull'agente contabile la dimostrazione che l'ammanco è conseguenza di un danno a lui non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, ovvero per assenza di dolo o colpa grave (cfr., fra le altre, C. conti, Sez. II Appello, 4 febbraio 2004, n. 69 e 28 ottobre 1985, n. 195).

La ripartizione dell'onere probatorio trova il suo fondamento normativo nell'art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, già richiamato (ai sensi del quale *“Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna”*) e trova conferma nell'orientamento ampiamente maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (Cfr., *ex multis*, Sez. III Appello, n. 249 del 13 settembre 2007; Sez. II Appello, n. 146 del 10 maggio 2021; Sez. I Appello, n. 301 del 21 luglio 2021).

Nel caso dell'agente contabile opera, dunque, una vera e propria presunzione di colpevolezza in funzione dell'ammanco, qualificata in termini di inversione legale dell'onere della prova, con l'effetto che il requisito soggettivo del dolo o della colpa grave emerge *in re ipsa* (cfr., *ex multis*, di questa Sezione Giurisdizionale, sent. n. 66 del 2020, ove si precisa che “*dall'applicazione delle norme sopra indicate, deriva che, nel caso degli agenti contabili, l'eventuale ammanco di somme di denaro produce responsabilità contabile per il solo fatto dell'accertato disavanzo; siffatta peculiare tipologia di responsabilità, infatti, pur non essendo riconducibile alla responsabilità oggettiva, viene sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza connotata da una specifica distribuzione dell'onere della prova, che impone al Pubblico Ministero contabile, nell'ambito del giudizio per responsabilità contabile in senso stretto, di provare soltanto il carico contabile ed i fatti costitutivi dell'obbligazione, ed all'agente contabile, specularmente, di dimostrare i fatti impeditivi, con effetti liberatori, del regolare adempimento degli obblighi di restituzione discendenti dalla gestione del bene pubblico, quale il denaro, i valori o altro materiale*”).

Nel caso di specie, le somme suindicate non sono state riversate all'Erario, né è stata fornita all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta alcuna prova che l'inadempimento sia stato dovuto a forza maggiore o a caso fortuito.

Il Collegio ritiene, infatti, che non possano farsi rientrare in tali categorie, per come risultanti dagli elementi agli atti, le argomentazioni svolte dalla difesa del convenuto, per le ragioni di seguito illustrate.

5.1. Sul punto, rinviando a quanto riportato in dettaglio nell'atto di citazione e nella memoria difensiva come richiamati in narrativa, si ritiene sufficiente

ricordare che, mentre il convenuto sostiene di essere stato vittima di una truffa posta in essere a suo danno da altri soggetti e che nella sua condotta si possa ravvisare esclusivamente un profilo di colpa lieve per aver proceduto alla cessione dell'attività e dei locali in quanto costretto da ragioni di tipo finanziario, la Procura contabile esclude che detta ricostruzione si fonderebbe su di elementi probanti, risultando, piuttosto, che il convenuto avrebbe posto in essere una condotta non solo gravemente colposa, ma qualificabile in termini dolosi.

A riprova della propria tesi, come già ricordato "in fatto", la Procura contabile richiama una serie di concorrenti elementi ostensivi di una condotta connotata da dolo: la tardività del deposito della denuncia; la cessione dell'azienda - celata all'Ufficio dei i Monopoli - ad un soggetto divenuto irreperibile; la delega alla stipula di una polizza fideiussoria, poi rivelatasi falsa, ad un intermediario che a sua volta si sarebbe avvalso di altro intermediario risultato successivamente non raggiungibile.

Tutti questi elementi per il requirente farebbero trasparire il tentativo di simulare una realtà inesistente, finalizzata al depauperamento dell'erario attraverso il non riversamento delle somme delle giocate effettuate.

5.2. Preso atto delle due prospettazioni appena ricordate, il Collegio si limita ad osservare come non possa ravvisarsi alcun elemento tale da escludere la responsabilità del convenuto.

In primo luogo, per quanto già ampiamente illustrato, non risultano in alcun modo comprovati circostanziati e dimostrati gli elementi dedotti dalla difesa.

Ma, soprattutto, si ritiene sufficiente osservare come, l'aver arbitrariamente affidato la gestione della concessione del servizio del gioco del lotto ad un

soggetto estraneo e sconosciuto senza realizzare una regolare cessione d'azienda, l'aver omesso di informare l'amministrazione pubblica concedente, l'essersi privato della disponibilità del locale, abbandonando di fatto il servizio in concessione e esponendosi a rischi senza alcuna garanzia, costituiscano elementi sufficienti a denotare una condotta gravemente colposa, se non anche dolosa, del convenuto.

Il Collegio ritiene, infatti, che dagli atti emerga incontestabilmente una condotta improntata a grave negligenza e palese e consapevole inottemperanza agli obblighi contrattuali, nonché una cosciente violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale e ineludibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell'Erario (cfr. C. conti, Sez. Lombardia, n. 67/20, n. 09/2023 e n. 120/2023; Sez. Emilia Romagna, n. 13/2023; Sez. Sardegna, n. 352/2021, confermata da Sez. Appello I n. 465/2023).

Infine, aderendo alla giurisprudenza già in precedenza citata, non può che ribadirsi come, in ogni caso, l'inserimento della condotta illecita di terzi, anche ove pienamente dimostrata, non consentirebbe di escludere *a priori* la responsabilità del convenuto, in quanto *“anche la configurazione dell'elemento psicologico come gravemente colposo”* deve indurre a imputare *“all'unico intestatario del contratto di concessione della ricevitoria del lotto, e quindi unico agente contabile dell'Amministrazione dei Monopoli, l'intera somma non riversata”* (cfr. C. conti, Sez. II Appello, n. 16/2024).

5.3. Il Collegio ritiene, inoltre, che nessun valore esimente possa attribuirsi alle ulteriori deduzioni del convenuto aventi ad oggetto presunte responsabilità

della funzionaria dell'Ufficio dei Monopoli che avrebbe ricevuto la polizza falsa, per omesse verifiche.

Eventuali omissioni o carenze di vigilanza in capo alla suddetta funzionaria, anche qualora fossero state puntualmente dimostrate, non avrebbero comunque inciso sulla piena responsabilità del convenuto, non potendo costituire, in linea astratta e già da un punto di vista logico, elementi tali da giustificare l'inadempimento agli obblighi, propri dell'agente contabile, di riscossione e versamento delle somme legate alle giocate presso la ricevitoria e non rappresentando, dunque, circostanze idonee ad integrare l'esimente dell'impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore rispetto alla condotta antigiuridica di quest'ultimo.

6. Per quanto fin qui argomentato sussistono tutti i presupposti per accertare la responsabilità erariale del convenuto e condannarlo per il danno erariale ingiustamente cagionato all'Amministrazione corrispondente al mancato riversamento di proventi del gioco del lotto riscossi nelle settimane contabili dal 14 aprile 2021 al 20 aprile 2021 e dal 21 aprile 2021 al 27 aprile 2021.

6.1. Sulla quantificazione del danno, pari a complessivi 195.984,86 euro, va respinta la tesi della difesa del convenuto, volta a sostenere la natura fittizia delle somme, basata sulla circostanza per cui le giocate sarebbero state effettuate direttamente dai gestori di fatto della ricevitoria, senza previo incameramento delle giocate.

Al riguardo, non può che sostenersi la correttezza della quantificazione operata dall'Ufficio dei Monopoli; pur prescindendosi da qualsiasi valutazione circa la mancata dimostrazione in punto di fatto di quanto sostenuto dal convenuto, infatti, per consolidata giurisprudenza, il danno va ancorato all'importo delle

giocate effettuate nella ricevitoria e non riversate all'Amministrazione, indipendentemente dal soggetto che le avrebbe effettuate, anche per l'impossibilità di risalire in modo certo al soggetto pagatore.

In altri termini, per la giurisprudenza contabile è ormai pacifico che si debba *“determinare il debito del concessionario nei confronti dell'erario in relazione al coacervo delle giocate effettuate e non del riscosso”*. Del resto, *“La complessiva lettura dei testi normativi di riferimento, quindi, consente, a questo punto di dare all'aggettivo “riscosse” di cui all'art. 24 del d.P.R. 303/1990, la qualificazione più corretta ed appropriata in relazione all'intero contesto in cui è inserito. L'art. 24, come visto, è collocato a valle di un articolato percorso ove, per arrivare alla quantificazione del “riscosso”, è necessario verificare gli elenchi prodotti dal centro di elaborazione dati, le matrici delle giocate, debitamente conservate e gli scontrini rilasciati ai giocatori; da qui la quantificazione del riscosso che, fisiologicamente, coincide, quindi, con l'insieme delle giocate effettuate. Un eventuale divario tra coacervo delle giocate e provvista riscossa, pertanto, rappresenta l'eccezionale ipotesi di responsabilità del concessionario”* (cfr. C. conti, Sez. III Appello, n. 6/2024, ove si richiama anche Cassazione, n. 17124/2020 *“che sembrerebbe confermare l'idea che l'obbligo restitutorio del concessionario riguardi solo il riscosso”*).

6.2. Parimenti, va respinta ogni contestazione mossa dal convenuto in ordine alla correttezza della quantificazione delle somme non riversate, così come computate dall'Ufficio dei Monopoli.

Secondo la difesa del convenuto, l'importo che si assume non riversato includerebbe alcune voci relative a giorni diversi da quelli oggetto di

contestazione, nonché voci relative a giocate riferite ad altre ricevitorie, diverse da quella intestata formalmente al sig. D.V.

Al riguardo si osserva che il documento contestato dalla difesa del convenuto fa riferimento a giocate effettuate in settimane diverse da quelle verificatesi nelle settimane contestate, solo nella misura in cui riporta, oltre al dato della raccolta delle giocate, anche quello delle prenotazioni degli ultimi 180 giorni.

Come chiarito anche dalla Procura in udienza pubblica, occorre tenere separato il momento dell'effettuazione della giocata da quello della prenotazione delle vincite che possono verificarsi in giorni e luoghi diversi, rilevando ai fini dell'individuazione degli obblighi di riversamento dell'agente contabile soltanto il primo.

Nel caso di specie il requirente, nella ricostruzione del danno accertato, ha tenuto conto correttamente delle somme relative alle giocate effettuate nelle due settimane contestate e non riversate.

6.3. Anche la contestazione del convenuto in ordine alla debenza degli interessi va respinta.

Secondo la tesi difensiva, non sarebbe infatti legittimo e conforme a buona fede scaricare i costi dell'inerzia della Procura contabile nell'avviare un'azione solo nel 2023, avendo la stessa avuto a disposizione tutti gli elementi necessari già nell'immediatezza degli accadimenti, ovvero dal 2021.

Per la difesa gli interessi andrebbero, al limite, computati a decorrere dalla data di notifica dell'invito a dedurre.

Ritiene, invece, questo Collegio, in aderenza alla giurisprudenza consolidata, che sulla somma complessiva costituente danno all'erario siano dovuti gli interessi dalla data del mancato riversamento e fino al soddisfo, da quantificare

nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della l. n. 724/1994, secondo cui

“il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali” (cfr. in termini, Sez. Giur. Liguria, n. 74/2022, confermata sul punto da C. conti, Sez. II Appello, n. 16/2024, nonché *ex multis*, ivi richiamate: Sez. Giur. Lazio, 1° febbraio 2022, n. 97; Sez. Giur. Marche, 10 maggio 2022, n. 30; Sez. Giur. Lombardia 19 aprile 2021, n. 128; Sez. Giur. Valle d'Aosta, 11 gennaio 2021, n. 1).

Gli interessi costituiscono infatti un risarcimento *ex lege* di tutto il danno da ritardato pagamento, salva prova del maggior danno da parte del P.M. in questo caso non fornita (Sez. Giur. Lombardia, n. 98/2023 e n. 219/2023).

Il convenuto deve dunque essere chiamato a corrispondere gli interessi sulle somme riscosse nella misura sopra precisata *“configurandosi il relativo debito come debito di valuta e non di valore, motivo per cui non può esser riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria”* (cfr. Sez. Giur. Emilia Romagna, n. 13/23).

7. Infine, va esclusa la possibilità per la Sezione di esercitare, nel caso di specie, il potere riduttivo invocato in subordine dalla difesa del convenuto.

Tanto, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, che si intende riaffermare in questa sede, per cui: *“indipendentemente poi dalla connotazione che si vuole attribuire alle reiterate omissioni dell'agente contabile, è evidente che l'obbligazione restitutoria che configura il rapporto con ADM escluda la possibilità di esercizio del potere riduttivo”* (Corte conti, Sez. Appello II, n. 146/2021, richiamata anche da Sez. Appello I, n. 465/2023).

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione collegiale, condanna D.V.A. al pagamento, in favore
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il
Piemonte e la Valle d'Aosta, della complessiva somma di euro 195.984,86
(centonovantacinquemilanovecentottantaquattro/86), oltre interessi nella
misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell'art.33, comma 2,
della legge 23 dicembre 1994, n.724, dalla data del mancato riversamento e fino
al soddisfo.

Condanna il convenuto solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, liquidate in euro 366,71 (trecentosessantasei/71).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024, con
l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI
Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/04/2024

per Il Direttore della Segreteria
Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Renzo PIASCO

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/04/2024

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Renzo PIASCO

F.to digitalmente